

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 4.10.2022 n. 437 e firmato digitalmente

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Schema di Convenzione tra Comune di Riva del Garda e Istituto Formazione Paritaria ENAIP Trentino per l'utilizzo della palestra in Riva del Garda e delle attrezzature in essa contenute, al di fuori dell'orario scolastico (art. 108 L.P. 07.08.2006, n. 5)

Premesso che

- Il comma 1 dell' art. 108 della L.P. prevede la disciplina per la messa a disposizione delle strutture scolastiche al di fuori dell'orario del servizio scolastico per *“attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche”*;
- Il comma 2 dell' art. 108 della L.P. 07.08.2006, n. 5 riserva alla Giunta provinciale la competenza di stabilire i *“criteri e modalità organizzative al fine del miglior utilizzo e fruizione del patrimonio edilizio scolastico e formativo”* per i successivi accordi tra *“le istituzioni scolastiche e formative e i comuni, o l'ente territoriale di riferimento”* in cui si definiscono i *“criteri per il rimborso dei costi per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature”*;
- La Giunta provinciale, in applicazione del disposto di cui alla citate L.P. n. 5/2006, con propria deliberazione n.1071 del 30 giugno 2014 ha approvato il nuovo Documento contenente la definizione dei criteri e le modalità organizzative per la fruizione in orario extrascolastico delle strutture scolastiche, modificando le indicazioni di cui alle deliberazioni n.1859 del 31 agosto 2007 e n.2400 del 26 settembre 2008;
- La finalità del citato articolo 108 è chiaramente individuabile nell'esigenza di garantire spazi organizzativi e funzionali alle formazioni sociali di un dato territorio, al fine di consentire un'adeguata programmazione di attività culturali, sociali e civili. Ciò si evince anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 105 della medesima L.P. secondo cui gli edifici da destinare alle istituzioni scolastiche, comprensivi di strutture per il gioco e di impianti sportivi, devono essere concepiti secondo dimensioni e localizzazioni ottimali in modo da garantire che detti edifici corrispondano ad una struttura inserita in un contesto urbano e sociale che, compatibilmente con l'attività formativa, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, culturali, ricreativi e sportivi da parte della comunità
- In relazione a quanto disposto dalla L.P. n.5/2006, gli spazi formativi in dotazione dell'Istituto Formazione Paritaria ENAIP Trentino quali i laboratori, le aule non rientrano negli accordi oggetto della presente convenzione, considerato che il Comune di Riva del Garda ha valutato sufficienti le strutture e gli spazi di proprietà, disponibili in città per coprire i bisogni della collettività. Qualora il Comune di Riva del Garda ritenesse indispensabile utilizzare gli spazi formativi dell'Istituto per le attività dallo stesso promosse si provvederà ad integrare appositamente ed in accordo tra le parti la presente convenzione.

TRA

Il Comune di Riva del Garda, rappresentato dal Segretario generale reggente dott.ssa Anna Cattoi, nata a Riva del Garda (TN) il 25.06.1963 (C.F. CTTNNA63H65L378N) domiciliata per la carica presso la sede municipale in Piazza Tre Novembre 5 (codice fiscale dell'Ente 84001170228), la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione giunta n.° _____ di data _____, esecutiva, di seguito denominato per brevità "Comune"

E

L'Istituto Formazione Paritaria ENAIP Trentino rappresentato dal Legale rappresentante dott. Arrigo Dalfovo nato a Mezzolombardo (TN) il 21/07/1949, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Istituto Formazione Paritaria ENAIP Trentino in Via Madruzzo 41 in Trento, di seguito denominato per brevità "Istituto"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Gli impianti sportivi ricompresi nella convenzione, sono quelli di seguito tassativamente elencati:

- palestra dell'Istituto e relativi spogliatoi, siti in Rione Europa in Riva del Garda.

L'utilizzo dei locali (palestra) è concesso, in concomitanza con il periodo di attività didattica, soltanto al di fuori dell'orario scolastico che verrà comunicato dall'Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

Qualora l'Istituto, per attività e manifestazioni connesse con la programmazione didattica e formativa della scuola (tornei, giochi della gioventù, manifestazioni varie, ecc), abbia la necessità di utilizzare la palestra anche in orari diversi da quelli concordati, ne darà adeguato preavviso, almeno sette giorni prima al Comune che a sua volta lo comunicherà all'utilizzatore.

Qualunque accesso di associazione/società sportiva dovrà essere comunicato al Direttore del CFP dandone un congruo preavviso, di norma non inferiore a sette giorni.

Art. 2

L'utilizzo degli impianti sportivi di cui all'articolo 1 e relativi spogliatoi può riferirsi a 7 giorni settimanali, per singoli turni pomeridiani nell'ambito delle fasce orarie annualmente comunicate dal Direttore del CFP al Comune che di norma sono le seguenti:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 22:00,
- il sabato dalle ore 9:00 alle ore 22:00,
- la domenica dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

Nell'ambito delle fasce giornaliere sono stabiliti turni di accesso che possono essere fruiti anche da più di un'unica associazione/società sportiva.

La programmazione delle attività che richiedano l'utilizzo delle strutture di cui alla presente convenzione nelle fasce orarie di cui ai precedenti punti deve necessariamente garantire spazi temporali adeguati per l'espletamento delle operazioni di pulizia al fine di non compromettere minimamente la normale programmazione dell'attività scolastica, che non può subire alcuna modificazione.

Art. 3

L'individuazione dei fruitori della palestra è rimessa al Comune che, sulla base delle richieste avanzate, ne redige l'elenco annuale con specificazione dei turni assegnati, con orario completo o anche parziale.

Il Comune provvederà ad inviare comunicazione scritta al Direttore del CFP del/i nominativo/i del/i fruitore/i della palestra con il calendario e orario di utilizzo della stessa.

I fruitori dovranno essere esclusivamente soggetti che svolgono attività con finalità educative o sociali, tutte **senza alcun fine di lucro**, per la realizzazione di corsi di avviamento o perfezionamento allo sport sotto la guida di istruttori autorizzati.

Di tutti i descritti requisiti e condizioni si rende garante il Comune, così come dell'avvenuta comunicazione delle modalità, dei limiti, dei vincoli e delle prescrizioni di utilizzo; di quanto sopra sarà dato atto in calce all'elenco annuale di cui sopra.

Art. 4

Il Comune richiede alle associazioni di cui al precedente art. 3, prima dell'inizio della fruizione degli impianti, la compilazione del modulo denominato "Dichiarazione di assunzione di responsabilità" secondo il modello predisposto dall'Istituto Formazione Paritaria ENAIP, con il quale l'associazione/società dichiara di assumersi ogni responsabilità innanzi a qualsiasi giurisdizione, sollevandone nel contempo l'Istituto.

Copia della dichiarazione è fatta pervenire al Direttore del CFP.

Art. 5

Il Comune si assume le responsabilità per eventuali danni provocati alla struttura assegnata, durante gli utilizzi extrascolastici, con conseguente esonero dell'impegno al risarcimento da parte dell'Istituto e della Provincia autonoma di Trento del danno sopportato. Per tali danni, il Comune si rivarrà sui responsabili.

Il Comune si fa garante del possesso, da parte di ogni soggetto fruitore della palestra, di polizza assicurativa R.C. comprensiva di copertura per eventuali danni provocati alla struttura ed alle attrezzature ivi presenti.

L'Istituto ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune il riscontro di eventuali danni apportati a struttura ed attrezzature durante l'utilizzo da parte delle associazioni/società sportive fruitrici al fine dell'individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 6

La fruizione della palestra è di norma preceduta da visita alla stessa da parte di un incaricato dell'assegnatario della palestra ed un incaricato dell'Istituto che fornirà all'assegnatario le indicazioni necessarie per un corretto e sicuro utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli impianti oggetto della presente convenzione. Nell'incontro di cui sopra potrà essere compilato un verbale di sopralluogo, sottoscritto anche dal Direttore del CFP, che verrà inviato anche al Comune.

Art. 7

L'Istituto è tenuto a garantire il normale funzionamento della palestra assicurando illuminazione, acqua calda per le docce, riscaldamento degli spogliatoi e della palestra nonché la manutenzione ordinaria.

Il Comune, si obbliga a sostenere le spese derivanti dagli utilizzi extra-scolastici dei locali, delle relative pertinenze e di quanto in essi contenuto, affinché gli stessi siano regolarmente utilizzabili dalla scuola.

Art. 8

Il Comune, oltre ad assumere a proprio carico le spese derivanti dagli utilizzi extra-scolastici dei locali, delle relative pertinenze e di quanto in essi contenuto, rimborsa annualmente all'Istituto (a conclusione dell'anno scolastico) gli oneri gestionali (riscaldamento, energia elettrica, acqua e

manutenzione ordinaria), secondo la tabella di determinazione allegata alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, per i turni programmati a calendario, se non disdetti dal soggetto utilizzatore almeno 3 giorni prima della data di utilizzo.

Art.9

I fruitori della palestra versano al Comune le quote di rimborso spese derivanti dagli utilizzi extra- scolastici dei locali, delle relative pertinenze e di quanto in essi contenuto. Le pulizie dei locali non rientrano in tale rimborso spese e risultano pertanto a carico dei fruitori, tenuti ad assicurare le pulizie quotidiane ordinarie di tutti gli spazi utilizzati nonché quelle straordinarie che si rendessero necessarie.

Il Comune determina la modalità per la riscossione delle medesime quote, le quali costituiscono proventi del bilancio comunale.

Art. 10

Chiunque accede alla palestra dell'Istituto in forza della presente convenzione è tenuto all'osservanza delle norme di regolamentazione interna dell'Istituto stesso nonché al rispetto di ogni norma di sicurezza ed alla pronta esecuzione di qualsiasi prescrizione in materia. L'inosservanza comporta l'immediato allontanamento, fatte salve le ulteriori eventuali conseguenze civili, amministrative e penali, nonché l'insindacabile esclusione discrezionale dai successivi ingressi.

Art. 11

L'Istituto si riserva la facoltà di sospendere o revocare in forma parziale o totale la fruizione degli impianti sportivi, anche senza preavviso, per insindacabili motivi di sicurezza, di servizio e di manutenzione, con mero richiamo al presente articolo ed indicazione delle prospettive dell'eventuale ripristino; ove possibile si procederà a preliminare comunicazione scritta al solo Comune.

Art. 12

La presente convenzione ha validità triennale senza facoltà di tacito rinnovo, con decorrenza dal 1.11.2022 e quindi fino al 31.10.2025.

Art. 13

Periodicamente, solitamente in concomitanza della scadenza della presente convenzione, il Direttore del CFP e un rappresentante del competente Ufficio del Comune si incontreranno per valutare e verificare l'andamento e l'attuazione della presente convenzione.

Letto, confermato, sottoscritto.

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Il Segretario generale reggente

dott.ssa Anna Cattoi

ISTITUTO FORMAZIONE PARITARIA ENAIP TRENINO

Il Legale

Rappresentante

dott. Arrigo Dalfovo

Allegato 1.

Quote di rimborso degli oneri gestionali per ora di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale di Riva del Garda a favore dell'Istituto Formazione Paritaria ENAIP Trentino sede di Riva del Garda

| Locali | Importo orario |
|--|------------------------------------|
| Palestra Istituzione Formativa Paritaria ENAIP Trentino sede di Riva del Garda | Euro 18,80* + IVA a norma di legge |

* aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice nazionale ISTAT del mese di luglio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 478 di data 5 aprile 2019.